



COMUNE DI GIBELLINA  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Ordinanza Sindacale  
N.10 del 16-05-2019**

Ufficio: VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE

**COPIA**

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria**

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio, il Sindaco Sutera Salvatore

**IL SINDACO**

Vista la nota della RFI Rete Ferroviaria Italiana, Unità Territoriale di Palermo, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/05/2019 e registrata al n. 6586, con la quale si richiede l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria a procedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta o di incendio, interferire con la sede ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;

Visti.

**-L'art. 52 del D.P.R. n. 753/1980**, il quale recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato o

del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ...OMISSIS...”;

**-L'art. 55 del D.P.R. n. 753/1980** il quale recita “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ...OMISSIS “;  
Ritenuto, pertanto, di dover adottare idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di caduta alberi e di incendi delle aree adiacenti le linee ferroviarie, a tutela della pubblica incolumità e nel rispetto del D.P.R. 753/80;  
Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazione;

### **ORDINA**

- Ai proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo di aree adiacenti/confinanti con le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere al taglio di rami, siepi ed alberi insistenti sulla loro proprietà che possano, in caso di caduta o di incendio, determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico servizio ferroviario, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

### **AVVERTE**

Che nel rispetto del D.P.R. n. 753/1980, art. 52 e 55, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 63 del medesimo Decreto;

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.

### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Comune.
- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Trapani, alle Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. (Direzione Compartimentale, Piazza Cairoli 5, 90123 Palermo), al Distaccamento Forestale di Castelvetrano, all'Ufficio di Protezione Civile

di questo Comune, al locale Comando Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale.

### INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
f.to Sutera Salvatore

---

Si attesta l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati ed informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Gibellina Lì 16-05-2019

Il Responsabile

Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente